

AUTO

**Contratto per l'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, nonché dei rischi
di danni in conseguenza di incendio,
furto o altri eventi
speciali riguardanti autovetture, autotassametri**



Autoveicoli

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione del Contratto
leggere attentamente la Nota Informativa

UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA

NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/08/2011.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Si informa il contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tramite il sito internet [www.ubiassicurazioni.it], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di natanti, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed alla formula contrattuale scelta dallo stesso contraente tra quelle offerte dall'impresa.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento Trasparenza.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15, 20132, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell' Impresa

UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Garanzia 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I

*AVVERTENZE: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama l'attenzione sugli **Articoli n° 1, 2, 3, 4 delle condizioni.***

La presente garanzia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi l'Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato (Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione).

In relazione alla presente garanzia l'Impresa adotta le seguenti formule tariffarie:

- a) **Bonus Malus**, che prevede la **variazione della classe di merito** (e quindi del premio) in funzione dei sinistri con responsabilità denunciati nel corso del periodo di osservazione (**condizione aggiuntiva F. Bonus Malus**)
- b) **Franchigia fissa ed assoluta**, che prevede un importo indicato in polizza (franchigia) che l'Assicurato deve corrispondere alla compagnia per ogni sinistro con responsabilità liquidato (**condizione aggiuntiva E. Franchigia fissa ed assoluta**). **Esempio: franchigia prevista di € 206.58 (per un'autovettura di 2000 cc), danno liquidato € 1000. La Compagnia invia all'Assicurato lettera di richiesta del pagamento di € 206.58.**

AVVERTENZE: il mancato pagamento della franchigia da parte dell'assicurato viene indicato sull'attestazione dello stato del rischio.

CONDIZIONI SPECIALI PER AUTOVETTURE D'INTERESSE STORICO (valide solo per contratti di durata annuale)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è precisato nella scheda di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato (Art. 20 - Forma Tariffaria).

AVVERTENZE:

L'utilizzo dell'autoveicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa.

Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un'Associazione di collezionisti o amatori di autovetture storiche, regolarmente riconosciuti (Art. 23 - Requisiti e limitazioni) e l'autovettura deve avere data di costruzione, o di prima immatricolazione, non inferiore a 20 anni, con riferimento al giorno della stipula del contratto (Art. 21 – Autovetture assicurabili).

La garanzia è operante, esclusivamente, nel caso in cui l'autoveicolo sia condotto dal proprietario o dal contraente di polizza se persona diversa, entrambi con età superiore a 25 anni (Art. 22 - Guida autorizzata). L'Impresa non eserciterà diritto di rivalsa in caso di mancata revisione dell'autoveicolo stesso.

E' possibile per il Contraente acquistare le estensioni di copertura della garanzia relativa all'assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio), rispettivamente richiamate:

- A. Autoveicoli adibiti a scuola guida
- B. Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico
- D. Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
- H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
- I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde

AVVERTENZE: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama l'attenzione sugli Articoli delle condizioni n°1 - Oggetto dell'assicurazione, 2 - Esclusioni e rivalsa, 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio, 4 - Estensione territoriale.

DIRITTO DI RIVALSA DELL'IMPRESA:

nei casi elencati all'**Art. 2 – Esclusioni e Rivalsa** – e all'**Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio** - (e in tutti gli altri casi in cui non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa), **L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo (**Art. 4**).

A parziale deroga del"Art. 2, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, sottoscrivendo le condizioni aggiuntive "D" e "H" (vedi l'apposita sezione delle Condizioni - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio).

Il contratto di Responsabilità Civile Verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" alla scadenza sia nella forma con scadenza fissa "senza tacito rinnovo".

Nel caso fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'Art. 14 - Rinnovo del contratto, punto C - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Peraltro, qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente

convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso di aumento superiore al tasso di inflazione programmato, l'Impresa rinuncia all'obbligo di disdetta.

Qualora il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto stesso cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo” la garanzia cesserà alla scadenza pattuita (art. 14 Rinnovo del contratto - lettera b), senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

AVVERTENZE: L'esercizio della disdetta da parte del Contraente e la comunicazione della mancata accettazione della variazione tariffaria proposta sono soggetti a particolari termini e modalità. Si rinvia agli articoli Art. 6 - Adeguamento del premio ed all'Art. 14 - Rinnovo del contratto nonché alle voci “rateazione” e “durata proroga” della scheda di polizza.

Per le sole autovetture ad uso privato è prevista l'emissione di coperture temporanee con durata che va da un giorno ad un massimo di sei mesi.

Garanzia 2 – COMPLEMENTARE R.C. VERSO TERZI

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

AVVERTENZE:

Garanzia soggetta a **limitazioni**, di seguito descritte sinteticamente. **Si richiama l'attenzione sui singoli articoli delle condizioni.**

Pacchetto che comprende le seguenti garanzie:

Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

La garanzia copre, **nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1**, i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione dai trasportati.

AVVERTENZA: Sono esclusi i danni all'autovettura assicurata e causati ad altri trasportati.

Art. 15.2 - Danni provocati dai figli minori

La garanzia copre, **nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1**, i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazione dell'autovettura assicurata) causati dai figli minori non emancipati o da altre persone soggette a tutela dell'Assicurato e con lui conviventi (come da art. 2048 C.C., 1° comma).

AVVERTENZE: la circolazione deve avvenire all'insaputa dell'Assicurato.

Art. 15.3 - Spese di dissequestro

Vengono rimborsate le spese legali sostenute per il dissequestro dell'autovettura.

*AVVERTENZE: il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria deve essere a seguito di incidente derivante dalla circolazione. UBI Assicurazioni rimborsa al **massimo € 250 per sinistro.***

Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

La garanzia copre le spese sostenute per eliminare i danni da imbrattamento all'interno del Veicolo assicurato, causati soccorrendo vittime di incidente stradale.

*AVVERTENZE: UBI Assicurazioni rimborsa al **massimo € 250 per sinistro.***

Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

La garanzia copre i danni, in caso di incidente stradale da circolazione con altro veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.

*AVVERTENZE: il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, deve esistere verbale o denuncia alle autorità dell'accaduto. **UBI Assicurazioni rimborsa al massimo € 5.000** (il rimborso viene calcolato in base al grado di responsabilità del danneggiante-art. 2054 C.C.)*

Art. 15.6 - Ricorso Terzi

La garanzia copre i danni (sia a persone, che cose o animali) in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione ai sensi della D. Lgs. 7/9/2005 n. 209.

*AVVERTENZE: **la garanzia copre al massimo € 260.000 per Sinistro.** Sono esclusi i seguenti danni da inquinamento dell'ambiente e alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Veicolo. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.*

Garanzia 3 – INCENDIO E FURTO

*AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'**art. 18 – Esclusioni**; condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo.*

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia copre i danni al Veicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

AVVERTENZE: Se il valore assicurato al momento del sinistro, copre solo una parte del valore dell'autoveicolo (Art. 70 – Determinazione dell'ammontare del danno), l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del C.C.). Se richiamato in polizza, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto (art. 19). E' possibile non avere l'applicazione dello scoperto (art. 20), ma con maggiorazione del premio

ESEMPIO: scoperto del 10% con un minimo di € 206 (franchigia).

Per un danno liquidabile di € 5000, € 500 non vengono liquidati.

Per un danno di € 2000, essendo il 10% (€ 200) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati € 206.

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:

Art. 16.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi

AVVERTENZE: Per questa garanzia è previsto un **limite di indennizzo** (per ogni annualità) del 15% **CALCOLATO SUL VALORE DELL'AUTOVETTURA** (fermo restando l'applicazione dello scoperto, se previsto).

Esempio: valore autovettura € 10.000. Limite di indennizzo: € 1500 per annualità. La compagnia paga in caso di danno liquidabile ai fonoaudiovisivi al massimo € 1500 per annualità.

ESEMPIO: un danno da € 1500 verrà liquidato per € 1294 (ossia l'ammontare eccedente la franchigia, compreso nel massimale). Un danno da € 1700 sarà liquidato per € 1494.

In ipotesi di danno pari a Euro 2500: verranno liquidati Euro 1500 (essendo l'ammontare eccedente la franchigia, superiore al limite di indennizzo annuale).

Art. 16.2 – 16.3 – 17

AVVERTENZE: gli articoli indicano come viene determinato il valore da assicurare e come viene adeguato ad ogni rinnovo.

Si richiama l'attenzione sull'**art. 17:** l'adeguamento automatico del valore assicurato è operante se in polizza è richiamata la clausola (Adeguamento automatico art. 17: si) e se indicato il codice Infocar (alla voce "codice veicolo"). Se la durata della polizza è inferiore a 12 mesi (calcolati dalla data di effetto) l'adeguamento automatico non è operante anche se è richiamata la clausola (**art. 17**). Se la clausola non è richiamata, il Contraente deve chiedere l'adeguamento alla scadenza annuale, comunicando il valore adeguato dell'autovettura (**art. 16.3**)

Art. 16.4

AVVERTENZE: gli articoli regolano la garanzia in caso di presenza di un radiolocalizzatore satellitare.

Nel caso di evento dannoso in aree non coperte dal radiolocalizzatore, oppure nel caso di mancato rinnovo dell'abbonamento ai servizi della centrale Operativa è **previsto uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.580 per ogni tipo di danno e indipendentemente dal valore dell'autovettura.**

Art. 21

AVVERTENZE: l'articolo regola il caso di ritrovamento dell'autovettura (o di una parte) dopo l'avvenuto furto totale e parziale, e a danno già liquidato da parte di UBI Assicurazioni.

Garanzia 4 – COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO

Pacchetto di garanzie, **acquistabile unitamente alla garanzia n° 3 – INCENDIO E FURTO**, che completano la garanzia 3 – Incendio e Furto – regolato dai medesimi articoli (**Art. 22**); **Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.**

Art. 22.1 – Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto

La garanzia rende operativa la garanzia 3 – Incendio e furto – in deroga all'esclusione prevista dall'art. 18, lettere c).

Art. 22.2 – Rottura dei cristalli

Presso i centri convenzionati (Doctor Glass e Car Glass) UBI Assicurazioni RIMBORSO INTERAMENTE IL COSTO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE dei cristalli.

AVVERTENZE: il massimale illimitato sarà valido esclusivamente con visura della carta di circolazione, dalla quale risulti l'immatricolazione del veicolo come autoveettura.

Segnature, rigature e simili non sono coperti dalla garanzia. Sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori ed ai gruppi ottici.

Presso i centri non convenzionati il massimale previsto è di € 450. L'Assicurato anticipa totalmente il costo della riparazione. UBI Assicurazioni rimborsa il costo della riparazione, ma deducendo € 75 che rimangono a carico dell'assicurato.

Esempio: costo riparazione €400. UBI Assicurazioni rimborsa €325.

Art. 22.3 – Danni al veicolo per asportare cose non assicurate

AVVERTENZE: viene applicato lo scoperto – se previsto – della garanzia n° 3 Incendio e furto.

Art. 22.4 – Spese di recupero e parcheggio del veicolo

AVVERTENZE: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.

Art. 22.5 – Perdita delle chiavi

AVVERTENZE: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.

Art. 22.6 – Imposta di proprietà – Spese di immatricolazione

AVVERTENZE: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO per il rimborso delle spese di Immatricolazione relative all'autoveicolo assicurato.

Art. 22.7– Fenomeno elettrico

AVVERTENZE: la garanzia rende operativa la garanzia 3 – Incendio e furto – in deroga parziale all'art. 18, lettera d). Prevista una franchigia di € 51 PER SINISTRO.

Art. 22.8 – Concorso spese di ripristino del proprio box

AVVERTENZE: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.

Art. 22.9 – Spese di sostituzione della targa

AVVERTENZE: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.

Garanzia 5 – VALORE INTERO GAP

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 3 – INCENDIO E FURTO

Si richiama l'attenzione sull'art. 23.6 – Esclusioni - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.

Art. 23 – Oggetto dell'assicurazione

In caso di danno totale (vedi art. 23.3 – Sinistri indennizzabili) UBI Assicurazioni paga la differenza fra la somma liquidata dalla garanzia interessata ed **prezzo di acquisto dell'autovettura (vedi art. 23.1 – Valore da Assicurare – per la determinazione del valore GAP).**

AVVERTENZE: la garanzia è concessa solo se presenti in polizza le garanzie n° 1 e n° 3 (Art. 23.5).

Limite di indennizzo € 20.000 per sinistro.

Il prezzo di acquisto è determinato come indicato nell'art. 23.

Il valore assicurato per la garanzia GAP non si adegua alla scadenza annuale, anche se presente la clausola di adeguamento automatico (Art. 23.2)

La garanzia non copre i danni subiti da un'autovettura di vetustà maggiore di 5 anni (Art. 23.6)

ATTENZIONE: viene liquidata una percentuale della differenza risultante, nelle misure stabilite dall'art. 23.

ESEMPIO (caso di furto):

somma liquidata al momento del furto €20.000; valore assicurato per la garanzia GAP €35.000. Data di prima immatricolazione 15/01/2010.

Furto avvenuto entro il 15/01/2013 – liquidazione GAP €15.000

Furto avvenuto entro il 15/01/2014 – liquidazione GAP €7.500

Furto avvenuto entro il 15/01/2015 – liquidazione GAP €6.000

Furto avvenuto entro il 15/01/2016 – liquidazione GAP €4.500

Nell'esempio riportato, se il valore assicurato per la garanzia GAP fosse di € 45.000, la liquidazione verrebbe calcolata partendo dal limite di indennizzo di € 20.000 (vedi AVVERTENZE).

AVVERTENZE: *se, al momento del sinistro, la somma assicurata per la GAP ed il valore commerciale dell'autovettura coincidono, UBI Assicurazioni liquida il 10% di tale somma SE L'ASSICURATO NON PERCEPISCE ALTRI RISARCIMENTI* (per esempio in caso di sinistro da circolazione, se il danno non viene interamente risarcito da UBI o dalla Compagnia della Controparte (**vedi art. 23.4 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato**)).

Garanzia 6 – GUASTI ACCIDENTALI

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 3 – INCENDIO E FURTO

Si richiama l'attenzione sull'**art. 27 – Esclusioni** - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo. **Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.**

La garanzia (che assicura i danni diretti e materiali subiti dal veicolo -) prevede **tre differenti forme:**

- **Art. 24 – Garanzia a Valore intero**, che assicura i danni a seguito di collisione con altri veicoli, uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada, caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti, urto contro corpi fissi o mobili.

AVVERTENZE: *Sono previsti scoperti e franchigie, come da Art. 24.1.*

- **Art. 25 – Garanzia a primo rischio assoluto**, che assicura gli stessi danni della forma a **Valore Intero (Art. 24)**, ma entro i limiti della somma assicurata a Primo Rischio Assoluto (**valore minimo assicurabile € 2.500, massimo € 7.500**).

AVVERTENZE: *questa forma non prevede l'applicazione del degrado d'uso nella valutazione del danno. E' previsto scoperto, come da Art. 25.1.*

- **Art. 26 – Collisione**, che assicura i danni **unicamente a seguito di collisione con veicolo identificato.**

AVVERTENZE: *E' previsto scoperto e franchigia, come da Art. 26.1.*

Il premio della garanzia Collisione è calcolato in percentuale sul premio della garanzia n° 1 (Art. 26.2)

AVVERTENZE: *esiste un limite di vetustà del veicolo, indicato nell'art. 27 – Esclusioni. UBI Assicurazioni può rinunciare al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.), nei termini fissati dall'Art. 28 – Rinuncia al diritto di surrogazione*

Garanzia 7 – EVENTI SPECIALI

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 3 – INCENDIO E FURTO

La garanzia copre i danni esclusi dalla garanzia n° 3 – Incendio e furto (**alle lettere b ed e. dell'art. 18**) e della garanzia n° 6 – Guasti accidentali (**alle lettere b ed i. dell'art. 27**), vedi **Art. 29 – Oggetto dell'Assicurazione**

La garanzia assicura contro i danni da Eventi Speciali (atmosferici, vandalici, etc.), descritti elencati negli **Art. 29.1 – Eventi Naturali e 29.2 – Altri Eventi**.

AVVERTENZE: Sono previsti **scoperti e franchigie**, come da **Art. 30**.

Garanzia 8 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Si richiama l'attenzione sull'**Art. 34 - Caso di invalidità Permanente**, che elenca le percentuali di invalidità e le relative disposizioni, nonché agli **Art. 35 – Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni**, **Art. 36 – Cessazione dell'assicurazione e Art. 37 – Validità dell'Assicurazione** - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo. **Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.**

La garanzia assicura contro gli **infortuni subiti dal conducente** (che deve essere autorizzato dal Proprietario se è una persona diversa), che abbiano per conseguenza la Morte o l'Invalidità permanente (**Art. 31**).

AVVERTENZE: la somma assicurata in polizza è sempre suddivisa in 50% per il caso Morte e 50% per il caso di Invalidità Permanente (**Art. 32**).

L'indennizzo per il caso Morte o per il caso di Invalidità permanente è dovuto se la Morte o l'invalidità si verifica entro due anni dall'infortunio regolarmente denunciato (Art. 33 e 34).

UBI Assicurazioni **può rinunciare al diritto di surrogazione** (art. 1916 C.C.), nei termini fissati dall'**Art. 38 – Rinuncia al diritto di surrogazione**.

Garanzia 9 – TUTELA LEGALE

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli: 40.3 – Delimitazioni, 41 – Limiti territoriali, 42 – Decorrenza della garanzia, 45 – Prescrizione - **condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.**

La garanzia rimborsa l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (entro il massimale indicato in polizza, **Art. 39**) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all'**Art. 40.2 – Rischi Assicurati**.

Le garanzie vengono prestate per eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, a favore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base

ad un contratto di leasing (**Art. 40.1 – Assicurati**).

Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la garanzia copre tutti i gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l'Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell'Assicurato è regolata dall'Art. 43.2.

Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal Presidente del tribunale competente (vedi Art.43.1)

AVVERTENZE: l'elenco degli oneri compresi nell'assicurazione ed i limiti di indennizzo (fermo quanto previsto all'Art. 39) sono indicati nell'Art. 40 – **Oggetto dell'Assicurazione.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve informare subito l'intermediario dell'accaduto e comunicare il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall'Impresa, vedi Art. 43.2).

Entro 5 giorni dal sinistro, l'Assicurato deve trasmettere all'impresa gli atti giudiziari e ogni altro documento inerente all'accaduto. Dopo l'apertura del sinistro, l'Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (**Art. 43**).

Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verranno corrisposte a UBI Assicurazioni, che le ha sostenute (**Art. 44**).

Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della garanzia **sono a carico dell'Assicurato** (art. 46).

Garanzia 10 – ASSISTENZA “AUTO NOPROBLEM”

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Si richiama l'attenzione sull'**Art. 66 – esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni** – condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo.

Assistenza Autonoproblem si compone di una serie di garanzie (di seguito elencate) che, in caso di sinistro (**vedi “Definizioni”**) verificatosi nel corso di validità della polizza, determina la richiesta delle prestazioni di Europ Assistance da parte dell'Assicurato.

Il pacchetto di prestazioni si divide in tre gruppi:

- **Soccorso stradale (da Art. 47 a 49)**
47.1 – Traino, 47.2 - Officina Mobile in Italia, Art. 48 - Recupero difficoltoso del veicolo, Art. 49 Auto in sostituzione in Italia

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

- **Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell'assicurato (da Art. 50 a 58)**

Art. 50 - Spese d'albergo, Art. 51 - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, Art. 52 - Viaggio per il recupero del veicolo, Art. 53 - Autista a disposizione, Art. 54 - Rientro sanitario, Art. 55 - Rientro con un familiare, Art. 56 - Viaggio di un familiare, Art. 57 - Accompagnamento minori, Art. 58 - Rientro salma

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile e l'Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, **si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.**

- **Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero (da Art. 59 a 65)**
Art. 59 - Invio pezzi di ricambio, Art. 60 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, Art. 61 - Abbandono legale, Art. 62 - Interprete a disposizione, Art. 63 - Anticipo spese di prima necessità, Art. 64 - Anticipo spese legali, Art. 65 - Anticipo delle cauzioni penali e civile.

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro **AVVENUTO ALL'ESTERO**) non sia utilizzabile e/o l'Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. **Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.**

LE CONDIZIONI DI POLIZZA ILLUSTRANO LE MODALITA' DI RICHIESTA DI ASSISTENZA PER I CASI SOPRA ELENCATI

4. Soggetti esclusi dall'assicurazione

Si rinvia all'Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall'assicurazione, delle condizioni generali, Titolo I, per l'individuazione dei soggetti esclusi dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio (ART. 3)

AVVERTENZE: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). **Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.** Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

6. Premio di polizza

Il premio della garanzia n° 1 – Responsabilità civile verso terzi – viene calcolato in base ai seguenti parametri tariffari:

Sesso, età, provincia di residenza, dati tecnici dell'autoveicolo.

Il premio netto così ottenuto è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l'intermediario; aliquota provvigionale e importo trattenuto dall'intermediario (per la sola garanzia assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sulla scheda di proposta e polizza (calcolati in rapporto al premio annuo comprensivo di Imposte e dell'aliquota per il Servizio Sanitario Nazionale).

Il premio viene pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di polizze di durata temporanea. **E' concessa la facoltà di pagamento del premio con frazionamento semestrale, con un aumento del premio imponibile annuo del 3%.**

E' consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità:

- assegno;
- bonifico bancario.

AVVERTENZE: è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Imposte), nei seguenti casi:

- trasferimento di proprietà del veicolo (**Art. 8**)
- cessazione del rischio – per distruzione, esportazione, demolizione (**Art. 9**)
- furto (**Art. 15**)

Il diritto al rimborso del premio prevede la consegna da parte dell'Assicurato della documentazione comprovante i casi elencati, nonché di altra documentazione di polizza. Si rimanda agli articoli indicati per i dettagli.

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto (anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga e indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Impresa) contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni in merito al premio di rinnovo, le cui informazioni potranno essere fornite anche per il tramite degli intermediari. Tale obbligo nei confronti del Contraente (*assolto dalla Compagnia senza l'aggravio di alcun onere aggiuntivo*) sussiste per la sola garanzia obbligatoria.

Unitamente alla comunicazione viene trasmessa l'attestazione sullo stato del rischio (**Art. 11**).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 e successive modifiche ed integrazioni del Provvedimento n. 2590 dell'8/2/2008, in caso di contratto stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione, l'attestato di rischio riporterà le classi di provenienza e di assegnazione UBI Assicurazioni S.p.A., nonché la classe CU determinata secondo le modalità indicate nei predetti regolamenti.

AVVERTENZE: l'attestazione sullo stato del rischio non viene emessa nei casi elencati all'art. 11.4

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Per i dettagli si richiama l'attenzione sulla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus

Nel caso di assicurazione di autovettura precedentemente assicurata con altra Compagnia, **l'Assicurato è tenuto alla consegna dell'attestazione sullo stato del rischio in originale ed in corso di validità (vedi AVVERTENZE).**

Il Contratto viene assegnato alla classe CU riportata sull'attestazione, fatta salva la possibilità di usufruire di una classe UBI migliorativa, come stabilito dalle condizioni di polizza (**TABELLA 2 della condizione aggiuntiva F**).

Nel caso in cui il contratto per il medesimo veicolo sia stipulato dopo la scadenza indicata sull'attestazione, ma nel periodo di validità della stessa, il contratto viene assegnato alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Nel caso l'attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato) **viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.**

E' possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).

AVVERTENZE: la validità dell'attestazione è di 5 anni dalla data di scadenza indicata sullo stesso documento; nel caso l'attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.

Nel caso di provenienza da precedente copertura temporanea, l'Assicurato è tenuto alla consegna di copia della stessa, che HA VALORE DI ATTESTAZIONE E NE SEGUE LE MEDESIME CONDIZIONI.

E' possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).

LA MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DETERMINA L'ASSEGNAZIONE IN CLASSE 18° (SALVO I CASI STABILITI DAL D.L. N. 40 DEL 2/4/2007). L'ASSICURATO HA TRE MESI DI TEMPO (DALLA DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO) PER CONSEGNARE L'ATTESTAZIONE IN ORIGINALE O I DOCUMENTI MANCANTI, ED USUFRUIRE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA.

La classe di merito CU indicata sull'attestato è comune a tutte le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di differenti Imprese.

9. Recesso

Nel caso il Contraente non accetti il nuovo premio, quindi nel caso di invio di disdetta all' Impresa entro 15 giorni dalla scadenza annuale (**Art. 14, punto a – Tacito rinnovo**).

vo), il contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno di scadenza. Tale termine di giorni 15 non sussiste qualora la variazione tariffaria superi il tasso programmato di inflazione. Viene data facoltà al Contraente di comunicare la mancata accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza, con risoluzione del contratto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l'Impresa o con il punto vendita al quale il contratto è assegnato, senza comunicare di accettare o di rifiutare il nuovo premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Regime fiscale

I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:

- Garanzia Responsabilità civile verso terzi:
aliquota contributo al S.S.N. 10,5%
aliquota Imposte 12,5% (*)
- Garanzia GAP: aliquota Imposte 21,25%
- Garanzia Tutela Legale: aliquota imposte 12,5%
- Garanzia Assistenza: aliquota imposte 10%
- Altre garanzie presenti: aliquota imposte 13,5%

(*) fatto salvo l'applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011 n. 68 Art. 17 – che prevede un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione. La tabella con l'aggiornamento delle delibere provinciali è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.finanze.gov.it>

C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (**Art. 149 CdA**), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L'Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

AVVERTENZE: la procedura è valida **UNICAMENTE** per i seguenti casi:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell'archivio nazionale (**D.P.R. 153/06**);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
- quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

L'assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all'Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore del call-center.

Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Nei casi diversi da quanto riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all'assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso, i documenti seguenti:

- stato di famiglia della vittima;
- dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.

Entro i termini stabiliti dalla legge, l'assicuratore del civilmente responsabile ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L'eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell'Impresa che assicura il civilmente responsabile.

AVVERTENZE: la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dall'accadimento o dal giorno in cui l'Assicurato ne è a conoscenza (Art. 11). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'Art 1915 del Codice Civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

Facsimile Di Denuncia Di Risarcimento (Come Da Art. 143 D.Lgs 7/9/2005 N° 209) Allegato Alle Condizioni Di Polizza.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (Art. 141 CdA).

Art. 145 CdA - Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero

novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 148 CdA - Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (denuncia)

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

L'elenco completo dei centri liquidativi di UBI Assicurazioni S.p.A. è consultabile nel sito www.ubiassicurazioni.it, alla voce "chi siamo", "rete liquidativa".

13. Sinistri da circolazione con controparti estere

Il luogo di svolgimento di eventuale arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Si rinvia all' Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere, delle Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore -Titolo I, per i dettagli.

AVVERTENZE: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus (Cond. Spec. F), è facoltà dell'assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incor-

rere all'annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto, nelle seguenti modalità:

- **il sinistro NON rientra nella convenzione CARD** (pertanto **l'importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell'attestazione sullo stato del rischio**, vedi **Art. 6**). In questo caso il Contraente può rimborsare all'Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
- **il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD**, (pertanto **l'importo liquidato NON E' A CONOSCENZA DI UBI ASSICURAZIONI E NON VIENE INDICATO nella comunicazione e nell'attestazione sullo stato del rischio**, vedi **Art. 6**). In questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.

15. Accesso agli atti dell'Impresa

L'accesso agli atti dell'Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all'Unità Liquidativa competente, oppure all'intermediario) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

La richiesta deve contenere gli estremi dell'atto oggetto della richiesta.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, nei seguenti termini:

- 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l'Impresa comunica l'eventuale rifiuto o la limitazione all'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o del-

l'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaia, dandone contestuale informazione al richiedente.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A.
Servizio Antifrode e Reclami
Via Tolmezzo 15, 20132 Milano
Fax 02 49980492
e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Dovranno essere presentati direttamente a:

ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo autoveature, autotassametri e quadricicli per trasporto persone (di seguito Autoveicoli), che il contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.

Si avvertono tuttavia il Contraente e l'Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il contratto di assicurazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;

COLPA GRAVE: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

CONTRATTO: l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale

CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;

DOLO: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.

FRANCHIGIA: ammontare del danno, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...).

GESTIONE GIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

GESTIONE STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A..

INDENNIZZO: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE: pagamento all'Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MASSIMALE: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

AUTOVEICOLI: autovettura come definito dall'art. 54, lettera a) del Codice della Strada, destinato al trasporto di persone e aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente; sono equiparati alle autovetture gli autotassametri.

PARTI: il Contraente e l'Impresa

NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

PREMIO: corrispettivo dovuto dal Contraente all'impresa per la cessione del rischio;

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROPRIETARIO: l'intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per autovetture, autotassametri e quadricicli (compreso il coniuge in comunione dei beni).

RECESSO (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.


REGOLAMENTO TRASPARENZA: Il Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE: Vedi "Impresa".

UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale
Dott. Benoît Paul Fontaine



POLIZZA GLOBALE AUTOVEICOLI

Sommario

PARTE I

Definizioni	pag.	2 di 61
Condizioni di Assicurazione.....	pag.	7 di 61
Garanzia 1 – Responsabilità Civile verso terzi	pag.	7 di 61

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale	pag.	29 di 61
Garanzia 2 -Complementare Responsabilità Civile verso Terzi ...	pag.	32 di 61
Garanzia 3 - Incendio e Furto	pag.	33 di 61
Garanzia 4 - Complementare Incendio e Furto	pag.	36 di 61
Garanzia 5 - Valore Intero GAP.....	pag.	37 di 61
Garanzia 6 - Guasti Accidentali.....	pag.	39 di 61
Garanzia 7 - Eventi Speciali	pag.	41 di 61
Garanzia 8 - Infortuni del Conducente	pag.	42 di 61
Garanzia 9 - Tutela Legale	pag.	45 di 61
Garanzia 10 - Assistenza Auto Noproblem	pag.	49 di 61
Norme che regolano i sinistri	pag.	57 di 61

PARTE I

Definizioni

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate all'autovettura costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata all'autovettura successivamente all'acquisto dello stesso

Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il premio.

Alienazione dell'autovettura: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva dell'autovettura, cessazione della circolazione dell'autovettura.

Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati all'autovettura, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.

Assicurato: il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

Attestazione sullo stato del rischio: documento rilasciato dall'Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Azione del fulmine: l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Autoveicoli: autovettura come definito dall'art. 54, lettera a) del Codice della Strada, destinato al trasporto di persone e aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente; sono equiparati alle autovetture gli autotassametri.

Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'assicurato in conseguenza di infortunio.

Card: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (Art. 150 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

Carta Verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.

Classe di merito CU: E' la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento n.2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia.

Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Colpa grave: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull'autovettura danneggiata, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga l'autovettura assicurata e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.

Dolo: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione.

Eurotax: bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore delle autovetture nuove od usate. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax Giallo” e “Eurotax Blu”.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provvede alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.

Franchigia: l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.

Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo: l’importo dovuto all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalità Permanente: la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Massimale: l’esborso massimo garantito dall’impresa in caso di sinistro

Optional: l’installazione stabilmente fissata all’autovettura fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Parti: il Contraente e l’Impresa

Perdita Totale: il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valore commerciale; nelle garanzie Collisione, Kasko e Valore Intero GAP, quando il valore del danno superi l’80% del valore commerciale.

Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazione dei sinistri nel periodo di copertura, il “Primo periodo” inizia dal giorno della decorrenza di polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’assicurazione, i “periodi successivi” hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.

Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l’assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Contraente, determinato in funzione dei dati del contraente, dell’autovettura e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d’Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto, o dalla rivista Quattroruote “autovetture nuove” rilevabile con codice Infocar.

Proprietario: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadriciclo trasporto persone: è assimilabile alle autovetture fino a 569,5 cc, il quadriciclo che ecceda la massa a vuoto fino a 400 Kg. o superi i 15 Kw di potenza;

Quattroruote: rivista mensile pubblicata dall’Editoriale Domus per la determinazione del valore delle autovetture nuove o usate, sulla base del valore “Infocar”.

Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Responsabilità principale: nel caso di sinistro che coinvolga due veicoli, è il grado di responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi, nel caso di più veicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti;

Responsabilità paritaria: nel caso di sinistro che coinvolga due o più veicoli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento: l’importo dovuto da UBI Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da UBI Assicurazioni invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: l'esercizio del diritto che UBI Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata: l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Surrogazione: il diritto che UBI Assicurazioni ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione;

Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione dell'auto-vettura, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale: quotazione rilevata tramite il codice Infocar riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione riportata da "Eurotax"; in assenza, la quotazione media del mercato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Titolo I

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolo descritto in contratto; limitatamente all'accesso nelle aree aeroportuali, per autoveicoli non adibite al trasporto di persone - uso proprio -, il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione delle autoveicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 C.d.A., l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall'Assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente dell'autoveicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2 del Codice delle Assicurazioni "l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto", e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) il proprietario dell'autoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di autoveicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del C.d.A.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata

restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

Art. 6 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni in merito al premio di rinnovo riferite alla garanzia obbligatoria.

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Nel caso di aumento superiore al tasso di inflazione programmato, l'Impresa rinuncia all'obbligo di disdetta. Nel caso il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza; salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta (art. 14 Rinnovo del contratto - lettera b), e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 7 - Forma assicurativa

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nella scheda di polizza (Mod. UBI Ass. 985 – Ed. 01/12/2010).

Art. 8 - Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'autoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a. **la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b. **che il contratto sia reso valido per altro autoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**; l'Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, per il nuovo autoveicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà **o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui l'autoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro autoveicolo intestato ad uno di essi.**
- c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso autoveicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente dell'autoveicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante il medesimo autoveicolo, l'Impresa assicuratrice dell'autoveicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita dell'autoveicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita dell'autoveicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 9 - Sospensione in corso di contratto.

Art. 9 - Cessazione di rischio

a. Per distruzione o esportazione dell'autoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

b. Per demolizione dell'autoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art.

46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo all'autoveicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro autoveicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo autoveicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.

Art. 10 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto dell'autoveicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto dell'autoveicolo. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. Decorsi 548 giorni (18 mesi) della sospensione - senza che il Contraente richieda la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa. Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione dell'autoveicolo (art. 103 del C.d.s.), l'Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di garanzia residua al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione. Il rimborso verrà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 90 giorni, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 90 giorni, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio ancorchè di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio - calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione - relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del

contratto come sopra prorogato si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione", richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno e per i contratti amministrati con libro matricola. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio

11.1 - RILASCIO

Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all'art. 6 – comma primo. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 134 – comma 1- bis del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l'attestato sullo stato del rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

11.2 - RILASCIO DEI DUPLICATI

Nel caso in cui l'attestazione sullo stato del rischio non sia pervenuta al Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l'Impresa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.

Analoga procedura verrà applicata dall'Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:

- **proprietario diverso dal Contraente;**
- **usufruttuario;**
- **acquirente con patto di riservato dominio;**
- **locatario in caso di locazione finanziaria.**

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

11.3 - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. **l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;**
- g. gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- h. **la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva riferita all'Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU)** nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i. i dati della targa dell'autoveicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore dell'autoveicolo assicurato
- l. la firma dell'assicuratore.

Il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto con altra Impresa, consegna l'attestazione sullo stato del rischio. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

11.4 - L'IMPRESA NON RILASCIA L'ATTESTAZIONE NEL CASO DI:

- a) sospensione della garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- e) cessione del contratto per alienazione dell'autoveicolo assicurato.

Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l'Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 11.1.

Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. **143 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209** e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai **sensi** dell'art. 135 **del D.Lgs.** la denuncia deve **contenere** i dati anagrafici (Nome cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente dell'autoveicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e **l'indicazione** delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'art. 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.**

Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere

a) risarcimento dei danni subiti in Italia:

I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a **UCI, - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO** indicando i seguenti dati:

- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località

- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell'incidente

b) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.

- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l'Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.

c) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.

Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

Art. 13 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 14 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 6, ed in mancanza di disdetta inviata nelle modalità indicate nel successivo punto c), il contratto se di durata non inferiore all'anno, è

rinnovato per una durata pari a un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

In deroga all'art. 14 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. **Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.**

c) Obbligo di disdetta

E' obbligo inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto, qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie non superiori al tasso d'inflazione programmato. In caso di formale disdetta di una delle Parti, il contratto cessa dalle ore 24,00 del giorno di scadenza e **non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.**

L'Impresa, in caso di disdetta, effettua sempre l'invio della comunicazione almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto dell'autoveicolo

In caso di furto dell'autoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, **l'assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.** Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell'art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 17 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Condizioni speciali per autovetture d'interesse storico (valide solo per contratti di durata annuale)

Art. 20 - Forma Tariffaria

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è precisato nella scheda di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Art. 21 - Autovetture assicurabili

L'assicurazione è operante per le Autovetture di interesse storico e collezionistico.

Le autovetture devono avere data di costruzione, oppure di prima immatricolazione, non inferiore a 20 anni, con riferimento al giorno della stipula del contratto.

Ferme le condizioni di assicurabilità dell'autoveicolo, l'Impresa non eserciterà diritto di rivalsa in caso di mancata revisione dell'autoveicolo stesso.

Art. 22 - Guida autorizzata

La garanzia è operante, esclusivamente, nel caso in cui l'autoveicolo sia condotto dal proprietario o dal contraente di polizza se persona diversa, entrambi con età superiore a 25 anni.

Art. 23 - Requisiti e limitazioni

Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un'Associazione di collezionisti o amatori di autovetture storiche, regolarmente riconosciuti.

L'iscrizione deve essere valida per tutta la durata del contratto; l'Impresa ha facoltà di richiedere prova della stessa.

L'utilizzo dell'autoveicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa.

Il Contraente, è tenuto a consegnare l'attestazione sullo stato del rischio riferito al autoveicolo da assicurare; **con la presenza di almeno 2 sinistri nelle ultime 5 annualità pregresse l'autoveicolo non è assicurabile con le modalità previste dalla presente "Condizione Speciale", pertanto la regolare copertura assicurativa è consentita con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni).**

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 7 e 17, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.

A. Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario dell'autoveicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'autoveicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

D. Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; **è tuttavia facoltà dell'Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.**
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

E. Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione Aggiuntiva G.

F. Bonus/Malus

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione" definito al comma seguente: si articola in 36 classi di Appartenenza; corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.

TABELLA 1	
Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri.	
Classi di merito interne UBI	Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus
Classi di merito UBI / CU	
1T	0,39
1S	0,39
1R	0,39
1Q	0,39
1P	0,39
1O	0,39
1N	0,39
1M	0,39
1L	0,39
1I	0,39
1H	0,39
1G	0,39
1F	0,39
1E	0,39
1D	0,41
1C	0,43
1B	0,45
1A	0,47
1	0,48
2	0,50
3	0,53
4	0,56
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,20
15	1,40
16	1,80
17	2,50
18	3,00

- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:

TABELLA 2		
Situazioni possibili	Classe di assegnazione	Documenti necessari
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato.		
Autovettura già assicurata con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3B.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Autovettura già assicurata con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU, risultante nell'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta o immatricolata al P.R.A. dopo voltura.	Classe CU 14 - Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare.
Autovettura di proprietà di Persona Fisica immatricolata per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altra Autovettura attualmente assicurata, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.	D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito.	Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altra Autovettura di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare, ovvero appendice di cessione del contratto della nuova Autovettura da assicurare.
Autovettura già assicurata all'estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni.	Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.	Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare.

Autovettura già assicurata all'estero di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro autovettura attualmente assicurata, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.	D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.	Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare.
Autovettura consegnata in conto vendita e restituita entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.	Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguita per la medesima Autovettura.	Dichiarazione dell'incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l'ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni.
Autovettura assicurata successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti.	Classe CU / UBI della polizza sospesa	Appendice di sospensione rilasciata da UBI Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l'ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza

TABELLA 3A

per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)

Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell' 8 Febbraio 2008).

a) Con riferimento alla classe d'ingresso 14^a si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo **pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.**

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile).

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, **pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale**, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

TABELLA 3B

	Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi UBI Verifica della sinistrosità peggiora, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente Compagnia con classe di assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di assegnazione CU 2 e classe di assegnazione CU 1)						Classe di assegnazione	
	V° anno	IV° anno	III° anno	II° anno	I° anno	Anno corrente	Classe UBI	Classe CU
Esente da sinistri.	0	0	0	0	0	0	1E	1
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V° anno.	1 o più sin.	0	0	0	0	0	1D	1
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel IV° anno.	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	1 o più sin.	0	0	0	0	1C	1
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel III° anno.	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	1 o più sin.	0	0	0	1B	1
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel II° anno.	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	1 o più sin.	0	0	1A	1
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel I° anno.	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	1 o più sin.	0	Classe CU	
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell'anno corrente.	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	0	1 o più sin.	Classe CU	
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel I° anno e nell'anno corrente.	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	annualità ininfluente per l'assegnazione della classe	1 o più sin.	1 o più sin.	Classe CU	

TABELLA 4

classe di collocazione UBI in base ai sinistri osservati						classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati					
classi di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più	classi di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1T	1T	1R	1O	1L	1G	1	1	3	6	9	12
1S	1T	1Q	1N	1I	1F	2	1	4	7	10	13
1R	1S	1P	1M	1H	1E	3	2	5	8	11	14
1Q	1R	1O	1L	1G	1D	4	3	6	9	12	15
1P	1Q	1N	1I	1F	1C	5	4	7	10	13	16
1O	1P	1M	1H	1E	1B	6	5	8	11	14	17
1N	1O	1L	1G	1D	1A	7	6	9	12	15	18
1M	1N	1I	1F	1C	1	8	7	10	13	16	18
1L	1M	1H	1E	1B	2	9	8	11	14	17	18
1I	1L	1G	1D	1A	3	10	9	12	15	18	18
1H	1I	1F	1C	1	4	11	10	13	16	18	18
1G	1H	1E	1B	2	5	12	11	14	17	18	18
1F	1G	1D	1A	3	6	13	12	15	18	18	18
1E	1F	1C	1	4	7	14	13	16	18	18	18
1D	1E	1B	2	5	8	15	14	17	18	18	18
1C	1D	1A	3	6	9	16	15	18	18	18	18
1B	1C	1	4	7	10	17	16	18	18	18	18
1A	1B	2	5	8	11	18	17	18	18	18	18
1	1A	3	6	9	12						
2	1	4	7	10	13						
3	2	5	8	11	14						
4	3	6	9	12	15						
5	4	7	10	13	16						
6	5	8	11	14	17						
7	6	9	12	15	18						
8	7	10	13	16	18						
9	8	11	14	17	18						
10	9	12	15	18	18						
11	10	13	16	18	18						
12	11	14	17	18	18						
13	12	15	18	18	18						
14	13	16	18	18	18						
15	14	17	18	18	18						
16	15	18	18	18	18						
17	16	18	18	18	18						
18	17	18	18	18	18						

Regole evolutive comuni
previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993

- 4) **L'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, **nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato** (vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero) **o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo dell'autoveicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente** (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

La classificazione del nuovo contratto, è effettuata nei seguenti termini:

- a) Nel caso di consegna dell'attestato sullo stato del rischio in corso di validità, congiunta ai documenti comprovanti la mancata circolazione nei casi sopra indicati, **per assicurare il medesimo autoveicolo, altro autoveicolo di medesima proprietà ovvero per autoveicolo di I^a immatricolazione o voltura al P.R.A., mantenimento della classe di assegnazione CU/UBI riportata nell'attestato stesso.**
- b) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto a), per assicurare un nuovo autoveicolo di I^a immatricolazione o Voltura al P.R.A., **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
- c) Nel caso di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio con validità scaduta, e congiunta dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per assicurare il medesimo autoveicolo indicata nell'attestato, **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
- d) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto c), per assicurare il medesimo autoveicolo del contratto sospeso e non riattivato entro il termine contrattualmente previsto di sospensione, o per mancato utilizzo dell'autoveicolo al rinnovo, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1;**
- e) Nel caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciato da altra Impresa, all'atto della stipula di nuovo contratto, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1.**
- 5) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto, è assegnato all'atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l'Impresa, per sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, il contratto non subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri con responsabilità del conducente dell'autoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all'applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, considera il con-

tratto immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

- 6) Nel caso che il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, considerato a tutti gli effetti regolare attestazione sullo stato del rischio, ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU o classe interna UBI cui questo ultimo contratto era stato assegnato. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 5 anni, si applicano le disposizioni del quarto comma – lettera c). Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 7) Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 8) **L'assegnazione alla classe di merito 18** effettuata ai sensi delle disposizioni del quarto comma – lettere d) e) **è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.** L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che ne consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus Malus come previsto dal D.L. N. 40 del 2/4/2007. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autoveicolo assicurato presso UBI Assicurazioni o altra Impresa, e rubata, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU o interna UBI, risultante dall'ultima attestazione in corso di validità rilasciata, a condizione che:
 - venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
 - venga esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore.
- 11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con respon-

sabilità principale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.

- 12) E' data facoltà al Contraente **per la tariffa Bonus/Malus**, di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
- a) **qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD**, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
 - b) **qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.**
- 13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia cambio di settore, sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 14) La sostituzione dell'autoveicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione dell'autoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto dell'autoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro autoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata; qualora la polizza sia resa valida presso altro assicuratore, l'Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.
- 15) **L'assicurazione, per l'autoveicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia** dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del furto alle Autorità, **come previsto dall'art. 14)** - Risoluzione del contratto per furto dell'autoveicolo - **Il proprietario provvede**, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) **all'obbligo dell'assicurazione prima di porre in circolazione l'autoveicolo, ai sensi dell'art. 122 Codice delle Assicurazioni Private.**
- 16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento dell'autoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione,

rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde

La validità dell'assicurazione per l'autoveicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che l'autoveicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. **Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.**

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale

(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Garanzia 9 - Assistenza "Auto NoProblem")

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero (compreso il caso di cessazione di Rischio a seguito di Sinistro), anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. I Premi devono essere pagati all'Intermediario (o ufficio, o sportello bancario) alla quale è assegnato il contratto, oppure alla Direzione dell'Impresa.

Art. 3 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del C.C.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 7 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo – Obbligo di disdetta

Salvo quanto previsto all'art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

A deroga dell'art. 7 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione dell'Autoveicolo

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione dell'autoveicolo identificato nel contratto:

a. seguita da sostituzione con altro autoveicolo, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo autoveicolo; dal momento dell'alienazione l'Assicurazione non è più valida per l'autoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;

b. non seguita da sostituzione con altro veicolo, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome,

L'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.

L'Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.

Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all'Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto per i Veicoli a motore: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonchè nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente - Reclami

13.1 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

13.2 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale,21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GARANZIA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della GARANZIA 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:

15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

L'Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo dell'autoveicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni all'autoveicolo stesso. I trasportati non sono considerati terzi fra loro.

15.2 - Danni provocati dai figli minori

L'Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1° comma dell'art. 2048 C.C., a seguito della circolazione dell'autoveicolo assicurato, purchè avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso.

15.3 - Spese di dissequestro

L'Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l'assistenza legale per la procedura di dissequestro dell'autoveicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.

15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all'interno dell'autoveicolo assicurato, conseguenti all'opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.

15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati all'autoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.

15.6 - Ricorso Terzi

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell'autoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai

sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209. L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro. Sono comunque esclusi:

- a. i danni da inquinamento dell'ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario dell'autoveicolo. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.

GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:

- a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati all'autoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina dell'autoveicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dall'autoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

16.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi

Sono compresi nell'Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purchè stabilmente fissati all'autoveicolo assicurato e richiamati in Polizza. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari al 15% per ogni annualità assicurativa della somma assicurata (o del valore commerciale se inferiore) per l'autoveicolo.

16.2 - Valore da assicurare

Il valore dell'autoveicolo da assicurare dovrà essere dedotto, limitatamente alle autovetture ad uso privato mediante codice Infocar, da "Automobili nuove" od "Automobili usate" di "Quattroruote", a seconda che la data di prima immatricolazione - anche se avvenuta all'estero - sia inferiore o superiore a sei mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l'installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato; qualora non riportato, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax; per autovetture di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax "giallo", mentre per autovetture usate si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu". In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

Art. 16.3 - Adeguamento del valore assicurato

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa,

con le modalità previste al precedente art. 16.2, si impegna ad adeguare il valore dell'autoveicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3.

Art. 16.4 - Autovetture dotate di radiolocalizzatore satellitare

L'assicurato, dichiara che l'autoveicolo identificato nel contratto è protetto da una apparecchiatura satellitare, e si impegna a mantenere tale sistema efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del contratto. L'Impresa, a seguito di quanto dichiarato dall'Assicurato, provvederà in caso di sinistro al risarcimento del danno come di seguito indicato:

- a) in caso di furto totale
 - senza applicazione di scoperto e franchigia;
- b) in caso di furto parziale
 - con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 516, nel caso in cui il valore assicurato sia pari o inferiore ad € 25.823;
 - con applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 775, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di € 25.823 e pari o inferiore ad € 51.000;
 - con applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 1.290, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di € 51.000 e pari o inferiore ad € 80.000;
- c) in caso di furto totale o parziale con applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 2.580, limitatamente al caso in cui l'autoveicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare, o qualora non vi sia attivazione per il mancato pagamento dell'abbonamento ai servizi della Centrale Operativa.

Art. 17 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio per autovetture ad uso privato

(Garanzia aggiuntiva operante se espressamente richiamata in polizza)

All'atto della stipulazione del contratto l'Assicurato dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote" corrisponde l'autoveicolo assicurato, nonché mese ed anno di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero). Ad ogni scadenza annuale verificatasi almeno 12 mesi dopo la data di stipulazione del contratto, l'Impresa provvede automaticamente a variare il valore assicurato ed il Premio, anche quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3, in base al rapporto tra il valore indicato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data della scadenza annuale. Qualora il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data di stipulazione del contratto, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto al comma precedente, non verrà modificato fino a quando risulterà essere inferiore a quello riportato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data di scadenza annuale del contratto. Il nuovo valore sarà segnalato all'Assicurato sulla quietanza e rimarrà comunque ferma la facoltà dello stesso di richiedere all'intermediario l'adeguamento del valore e del Premio, rinunciando da quel momento all'opzione prevista dal presente articolo. La presente clausola non troverà applicazione: -per i contratti in coassicurazione e per

quelli vincolati; -in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automobili nuove” od “Automobili usate” della rivista “Quattroruote”.

Art. 18 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autoveicolo assicurato;
- d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. i danni causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 7 – Eventi Speciali.

Art. 19 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

Per AUTOVETTURE

Di valore fino a € 25.823

10% con il minimo di € 206

Di valore oltre € 25.823

15% con il minimo di € 516

Art. 20 - Deroga allo Scoperto

(Semprechè risulti richiamata in Polizza tale deroga e pagato il relativo Premio)

Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la garanzia sarà prestata senza alcuno Scoperto.

Art. 21 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero dell'autoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattene-re il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo cos“ ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.

GARANZIA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

Le prestazioni sotto indicate sono regolate dalle stesse norme che regolano la Garanzia 3 - Incendio e Furto in quanto non siano espressamente derogate, salvo i limiti specifici d'Indennizzo di seguito precisati. L'Assicurazione pertanto si estende ai punti che seguono:

22.1 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto

A parziale deroga dell'Art. 18 lettere c), la garanzia è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto.

22.2 - Rottura dei cristalli

L'Impresa, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonchè le piccole rotture degli stessi. Sono esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici. Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella garanzia prestata. **Presso i centri convenzionati (*) con l'Impresa, a seguito dell'avvenuta riparazione, l'assicurato provvederà al ritiro dell'autoveicolo assicurato senza alcun esborso.**

Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l'Impresa, saranno rimborsate sino ad un massimo di € 450 applicando una franchigia fissa di € 75 per sinistro.

(*) - Doctor Glass (Numero verde 800101010), Carglass (Numero verde 800360036).

22.3 - Danni all'autoveicolo per asportare cose non assicurate

L'impresa indennizza i danni cagionati all'autoveicolo indicato in Polizza per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell'eventuale Scoperto previsto in Polizza per la garanzia Furto.

22.4 - Spese di recupero e parcheggio dell'autoveicolo

L'Impresa rimborsa, in caso di Furto dell'autoveicolo e successivo ritrovamento e sino a concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero dell'autoveicolo stesso, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all'Assicurato.

22.5 - Perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'autoveicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonchè per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

22.6 - Imposta di proprietà - Spese di immatricolazione

L'Impresa, in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Furto, che comportino la perdita totale e definitiva dell'autoveicolo indicato in Polizza, corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari:

- a. alla quota dell'imposta di proprietà per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata;

b. alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto dell'autoveicolo assicurato; con il massimo risarcimento di € 250.

22.7 - Fenomeno elettrico

L'Assicurazione si estende, a parziale deroga dell'Art. 18 lettera d., ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di € 51 per Sinistro.

22.8 - Concorso spese di ripristino del proprio box

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione dell'autoveicolo assicurato.

22.9 - Spese di sostituzione della targa

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa dell'autoveicolo assicurato.

GARANZIA 5 - VALORE INTERO GAP

Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, con la presente **garanzia valida esclusivamente per le sole autovetture ad uso privato**, si obbliga a pagare la differenza tra:

il prezzo di acquisto indicato da "Automobili Nuove" di Quattroruote (o quello risultante dalla fattura di acquisto se utilizzata per determinare il valore assicurato in polizza) per autovetture con data di prima immatricolazione fino a sei mesi, o dal valore commerciale desunto da "Automobili Usate" di Quattroruote (o eventuale fattura d'acquisto per il passaggio di proprietà) all'atto dell'assunzione per autovetture usate, e l'importo più elevato tra il valore commerciale dell'autoveicolo desunto da Quattroruote al momento del sinistro, e l'indennizzo riconosciuto in virtù delle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e Corpi Veicoli Terrestri.

L'indennizzo, con il **massimo risarcimento di € 20.000**, sarà **pari al 100% della differenza sopra determinata**, se il sinistro si verificherà **entro 3 anni** dalla data di prima immatricolazione, **pari al 50%** della differenza **entro 4 anni** dalla data di prima immatricolazione, **pari al 40% entro il quinto anno** dalla data di prima immatricolazione e **pari al 30% entro il sesto anno** (Art. 23.6 – Esclusioni – lettera a), dalla data di prima immatricolazione.

Nel caso in cui avvenga un sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, ma il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro risulti uguale al valore GAP assicurato, l'impresa procederà a liquidare un importo pari al 10% del valore sopra menzionato; resta inteso e convenuto, che gli indennizzi liquidati da UBI Assicurazioni oppure il risarcimento erogato all'Assicurato tramite la Compagnia che assicura la RCT del civilmente responsabile (Art. 23.4 – Obblighi del Contraente e dell'Assicurato), fanno decadere la suindicata liquidazione percentuale del 10%.

Art. 23.1 - Valore da assicurare

- a) **Il valore dell'autoveicolo** da assicurare, di prima immatricolazione o **con vetustà pari o inferiore a 6 mesi**, dovrà essere dedotto da "Automobili nuove" di Quattroruote oppure dalla fattura di acquisto;
- b) **il valore dell'autoveicolo** da assicurare, **con vetustà maggiore di 6 mesi ma comunque non superiore a 2 anni dalla data di prima immatricolazione**, dovrà essere rilevato mediante codice Infocar da "Automobili usate" di Quattroruote (o dall'eventuale fattura d'acquisto per il passaggio di proprietà);
- c) per i **modelli delle autovetture non riportati da Quattroruote**, il valore da assicurare dovrà essere desunto da Eurotax "giallo" per le autovetture previste al punto a), oppure, dalla media delle quotazioni di Eurotax "giallo" e "blù" per le autovetture del punto b).

Art. 23.2 - Valore assicurato

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore assicurato, a deroga dell'art. 16.3 – Adeguamento del valore, e dell'art. 17 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio per autovetture ad uso privato, **non verrà adeguato al valore di mercato al fine dell'applicazione del risarcimento** previsto nelle modalità dell'art. 23 – Oggetto dell'assicurazione.

Al raggiungimento del limite di vetustà indicato al successivo **comma a) dell'Art.23.6 – Esclusioni - l'Impresa provvederà ad escludere la garanzia VALORE INTERO GAP**, al primo rinnovo annuale di polizza successivo a tale limite.

Art. 23.3 - Sinistri indennizzabili

L'Impresa è obbligata al pagamento dell'indennizzo come sopra determinato, a seguito di "danno totale" causato dalla circolazione (Responsabilità Civile verso Terzi), Incendio (Gar. 3) Furto (Gar. 3), Guasto accidentale (Gar. 6) ed Evento speciale (Gar. 7).

Si intende, per "danno totale": a) il furto dell'autoveicolo assicurato, nel caso in cui l'autoveicolo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto; e b) il danneggiamento dell'autoveicolo assicurato che comporti la rottamazione dell'autoveicolo, ovvero tale per cui il costo di riparazione dello stesso è **eccedente all'80% del valore commerciale** - determinato nelle modalità previste all' Art. 23.1 – Valore da assicurare – **al momento del sinistro.**

Art. 23.4 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato.

In caso di sinistro da Responsabilità Civile verso Terzi, indennizzato all'Assicurato dalla Compagnia del civilmente responsabile, il Contraente o l'Assicurato deve produrre copia dell'atto di transazione o quietanza di liquidazione del danno, al fine di consentire la corretta gestione del sinistro.

Art. 23.5 - Presenza di garanzie

La garanzia VALORE INTERO GAP, è concessa esclusivamente con la presenza congiunta delle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi ed Incendio e Furto.

Art. 23.6 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti da autovetture con vetustà maggiore di 5 anni; qualora in corso di contratto inizi il sesto anno di vetustà, la garanzia è valida sino alla prima scadenza annuale di polizza;
- b) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, insurrezioni, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- d) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autoveicolo assicurato;
- e) subiti dall'autoveicolo, se guidato da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;
- f) causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell'autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonchè dalla circolazione "fuori strada".

GARANZIA 6 - GUASTI ACCIDENTALI

Art. 24 - Garanzia a Valore Intero

L'Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall' autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di:

- a. collisione con altri Veicoli;
- b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
- c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
- d. urto contro corpi fissi o mobili.

La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell'Art. 27 Esclusioni. Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, l'Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Art. 24.1 - Scoperto e franchigia

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

Per AUTOVETTURE

di valore fino a € 25.823

20% con il minimo di € 516

di valore oltre € 25.823

20% con il minimo di € 1.032

Art. 25 - Garanzia a Primo Rischio Assoluto

L'Impresa, si obbliga ad indennizzare senza applicazione del degrado d'uso, i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressamente indicati – per la somma assicurata a Primo Rischio Assoluto, che corrisponde al limite massimo di risarcimento per singolo sinistro, a seguito di:

- a. collisione con altri Veicoli;
- b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
- c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
- d. urto contro corpi fissi o mobili.

La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera o. dell'Art. 27 Esclusioni.

Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, l'Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Art. 25.1 - Scoperto e Franchigia

L'Impresa per ogni sinistro corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, con deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 516.

Art. 26 - Collisione

L'Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati. La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell'Art. 27 Esclusioni. Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, l'Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Art. 26.1 - Scoperto e Franchigia

L'Impresa per ogni sinistro corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, con deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 258.

Art. 26.2 - Adeguamento del premio

Il premio è calcolato in percentuale su quello previsto per la garanzia della Responsabilità Civile. Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.

Art. 27 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;

- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autoveicolo assicurato;
- d. subiti dall'autoveicolo, se guidata da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;
- e. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell'autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonchè dalla circolazione "fuori strada";
- f. causati da cose trasportate sull'autoveicolo, nonchè quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- g. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell'oggetto della presente garanzia;
- h. subiti dall'autoveicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l'uso contro la volontà del proprietario;
- i. causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 7 - Eventi Speciali;
- l. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente o su autovetture decappottabili prive di protezione;
- m. alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
- n. subiti da autovetture con vetustà maggiore di 5 anni per la Garanzia Guasti Accidentali a Valore Intero (Art. 24) e Collisione (Art. 26);
- o. subiti da autovetture con vetustà maggiore di 3 anni per la Garanzia Guasti Accidentali a Primo Rischio Assoluto (Art. 25).

Art. 28 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'azione di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente autorizzato dell'autoveicolo assicurato, per danni dallo stesso subiti, semprechè l'avente diritto rinunci a sua volta ad esercitare l'azione per danni.

GARANZIA 7 - EVENTI SPECIALI

Art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'Art. 18 lettere b. ed e. e dell'Art. 27 lettere b. ed i., l'Assicurazione si intende estesa a:

29.1 - Eventi naturali

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine,

trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purchè non derivanti da fenomeni sismici, e sempre chè la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i Veicoli, siano essi assicurati o meno.

29.2 - Altri eventi

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati – a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Art. 30 - Scoperto a carico dell'Assicurato

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

Per AUTOVETTURE

di valore fino a € 25.823	10% con il minimo di € 258
di valore oltre € 25.823	10% con il minimo di € 516

GARANZIA 8 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 31 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, che il conducente dell'autoveicolo indicato in Polizza - autorizzato dal proprietario, se persona diversa - subisca a seguito di Sinistro derivante dalla circolazione.

Art. 32 - Somme assicurate

Il capitale complessivo indicato in Polizza si intende sempre suddiviso in:

- a. 50% per il caso di morte;
- b. 50% per il caso di invalidità permanente.

Art. 33 - Caso di morte

L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi del conducente.

Art. 34 - Caso di invalidità permanente

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida, per tale titolo, un'Indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo le disposizioni e percentuali seguenti:

Descrizione	Percentuali		
	Des.	-	Sin.
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro		100	
Paralisi completa.....		100	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:			
- arto superiore	70		60
- mano o avambraccio	60		50
- pollice.....	18		16
- indice.....	14		12
- medio	8		6
- anulare	8		6
- mignolo	12		10
- falange del pollice.....	9		8
- falange di altro dito della mano		1/3 del dito	
- piede	40		40
- ambedue i piedi		100	
- alluce.....		5	
- altro dito del piede		3	
- falange dell'alluce		2,5	
- falange di altro dito del piede		1	
- arto inferiore al di sopra del ginocchio.....		60	
- arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio.....		50	
- occhio con ablazione.....		30	
- facoltà visiva completa di un occhio.....		25	
- ambedue gli occhi		100	
- rene.....		20	
- milza.....		10	
- voce		30	
- vertebre dorsali.....		7	
- dodicesima dorsale		12	
- cinque lombari		12	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti		50	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti		15	
Stenosi nasale bilaterale		15	
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali.....		10	
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente		5	

In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita

totale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'Indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondente ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi sopra non specificati, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quelle dei casi elencati. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 35 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per gli Infortuni derivanti:

- a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. da stato di ebbrezza o dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- c. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
- d. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni.

Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo - quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinata e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. Nel contempo l'Assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonchè diabetici insulino-dipendenti.

Art. 36 - Cessazione dell'Assicurazione

La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, diabete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessazione dell'Assicurazione.

Art. 37 - Validità dell'Assicurazione

L'Assicurazione è valida a condizione che la circolazione dell'autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

GARANZIA 9 - TUTELA LEGALE

Per qualsiasi informazione telefonica contattare il n° **02.49980500** oppure inviare una e-mail all'indirizzo **ufficio.tutela.mi@ubiassicurazioni.it** o un fax allo **02.49980256**.

Art. 39 - Massimale di polizza

Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 40 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l'onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all'art. 40.2 (Rischi assicurati).

Tali oneri sono:

- 1 le spese per l'intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;**
- 2 le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l'Impresa;
- 3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00=;
- 4 le spese per l'IVA relative all'attività di Avvocati o Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
- 5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- 6 le spese di giustizia;
- 7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni S.p.A – Ufficio Tutela Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- 8 il Contributo Unificato ai sensi del D.Lgs. 11/03/2002 n. 28 se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 43.2 (Libera scelta del Legale).

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell'Assicurato, le spese di domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell'Impresa nel limite di € 1.000,00.

Art. 40.1 - Assicurati

Le garanzie previste dall'art. 40 – Oggetto dell'Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione dell'autoveicolo indicato in polizza.

Art. 40.2 - Rischi assicurati

Le garanzie assicurative valgono per le seguenti prestazioni:

- 1 **azione di recupero danni subiti dall'autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni;**

- 2 azione di recupero danni subiti dall'autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di "Risarcimento Diretto" di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dall'Impresa ai sensi dell'art. 8 del DPR254/2006** ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo (quali l'attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall'Impresa;
- 3 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni all'autoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;**
- 4 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni** connessi ad incidente stradale;
- 5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali** connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l'Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- 6. azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153, 283 e segg. e Art. 296 e segg. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;**
- 7 assistenza nei procedimenti di dissequestro dell'autoveicolo assicurato in caso di sequestro** avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro);

Art. 40.3 - Delimitazioni

Le garanzie assicurative non sono valide:

- 1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida dell' autoveicolo, oppure se l'autoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se l'autoveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l'Assicurato, alla guida del autoveicolo, purchè non proprietario, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;**
- 2. per la conduzione dell'autoveicolo sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;**
- 3. in presenza di accertata violazione dell'art. 189 N.C.d.S. (Comportamento incasso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;**
- 4. per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sull'autoveicolo assicurato;**
- 5. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato**
- 6. in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);**
- 7. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive**

- e relative prove;
8. per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, sciopero o serrate. La garanzia è invece operante qualora l'Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
 9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
 10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
 12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
 13. per controversie di natura contrattuale.

L'assicurazione non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Art. 41 - Limiti territoriali

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall'Impresa.

Art. 42 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da **fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, salvo diversa indicazione.** Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il *sinistro/caso assicurativo* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del *sinistro/caso assicurativo* si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l'assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. **In caso di imputazione a carico di più persone assicurate** e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, **il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.**

Art. 43 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della garanzia assicurativa, **deve:**

- 1 **informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure l'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa** del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonché gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;
- 2 **comunicare il nominativo del Legale** che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato inoltre, **è tenuto a regolarizzare**, a proprie spese, secondo le vigenti norme

fiscali di bollo e di registro, **i documenti necessari** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) **per la gestione del sinistro/caso assicurativo**. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *sinistro/caso assicurativo*.

Art. 43.1 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro/caso assicurativo*, l'Impresa - **Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca**, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, **la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati** all'art. 43.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l'autorizzazione dell'Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 43, **l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell'Impresa – Ufficio Tutela Legale -**.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del *sinistro/caso assicurativo*, **la decisione potrà essere demandata ad un arbitro** designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. **Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro**; l'Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall'esito della procedura arbitrale. L'Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

Art. 43.2 - Libera scelta del Legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all'art. 40 e nei limiti del massimale previsto (art. 39). **Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa può nominare direttamente il Legale**, al quale l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

Art. 44 - Recupero delle somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. **Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente saranno corrisposte a UBI Assicurazioni S.p.A. che le ha sostenute od anticipate.**

Art. 45 - Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assicurativo viene denunciato all'Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II° comma – Codice Civile).

Art. 46 - Oneri fiscali

Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

GARANZIA 10 - ASSISTENZA "AUTO NOPROBLEM"

Definizioni (specifiche della Garanzia 10 ASSISTENZA "AUTO NO PROBLEM").

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: il conducente dell'autoveicolo e le persone autorizzate all'uso della stessa, nonché per le prestazioni previste agli Artt. 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58 e 62, le persone trasportate bordo dell'autoveicolo stesso.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Service SpA – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

GUASTO: danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni all'autoveicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione dell'autoveicolo.

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

SINISTRO: guasto, incidente, incendio, furto tentato, parziale o consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

AUTOVETTURA: Autoveicolo ad uso privato, regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto dell'Impresa.

PRESTAZIONI

Art. 47 - Soccorso stradale

47.1 - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, l'autoveicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare l'autoveicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure all'officina indicata dall'Assicurato, purchè si trovi entro un raggio di 50 km. dal luogo in cui si è verificato il sinistro, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora l'autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero dell' autoveicolo.

47.2 - Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, l'autoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di autoveicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonchè il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di foratura di pneumatico dell'autoveicolo o di necessità di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare l'autoveicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 47.1. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 48 - Recupero difficoltoso dell'autoveicolo

Qualora in caso di sinistro l'autoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l'autoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora l' autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 49 - Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l'autoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina dell'autoveicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato,

presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autoveicolo di 1200 c.c. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di tre giorni per sinistro. L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per:

- immobilizzo dell'autoveicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

LE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA, O DOMICILIO ABITUALE DELL'ASSICURATO:

Art. 50 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, l'autoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 300 per sinistro.

Art. 51 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Qualora l'autoveicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina dell'autoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati, di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza o domicilio abituale purchè in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
- un'autoveicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

Art. 52 - Viaggio per il recupero dell'autoveicolo

Qualora l'autoveicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per

almeno 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui l'autoveicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

Art. 53 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare l'autoveicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre l'autoveicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza o domicilio abituale in Italia dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. L'Impresa terrà a proprio carico l'onorario dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. 54 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto l'autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza o domicilio abituale purchè in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: -aereo sanitario; -aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; -treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; -autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 55 - Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente Art. 54., i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Art. 56 - Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto l'autoveicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, la Struttura Organizzativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

Art. 57 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'autoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

Art. 58 - Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 2.600 per sinistro, anche se coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

LE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO:

Art. 59 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

Art. 60 - Rimpatrio dell'autovettura a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l'autoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superio-

re a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, l'autoveicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove il furto o la rapina sono avvenuti, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell'autoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell'Impresa. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 61 - Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla prestazione di cui al precedente Art. 60, il valore commerciale dell'autoveicolo dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione dell' Art. 60 "Rimpatrio dell'autoveicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione dell'autoveicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. 62 - Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. 63 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 600 per sinistro.

Art. 64 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.100 per sinistro.

Art. 65 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di inci-

dente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200 per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. 66 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni di carattere generale:

- a. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- b. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- c. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonchè uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- d. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- f. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- g. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- h. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- i. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli Artt. 58, 63, 64 e 65, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- l. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comun-

que avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo ai numeri:

dall'Italia 800 - 046428 (gratuito) oppure 02 - 58.28.69.54 dall'estero +39.02.58.28.69.54 nel caso non possa telefonare, invii un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1 Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2 Nome e Cognome
- 3 Numero di polizza preceduto dalla sigla **BPBN**
- 4 Indirizzo del luogo in cui si trova
- 5 Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie prestate previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tale fine necessita ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa.

Norme che regolano i sinistri

CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7

Art. 67 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve inoltre:

- c. in caso di Furto, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, nonché degli eventi previsti al punto 29.2, farne immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'impresa;
- d. astenersi dall'effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al ricovero dell'autoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
- e. in caso di Sinistro che interessi la garanzia Ricorso terzi, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
- f. in caso di Furto totale o di distruzione dell'autoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di autoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi dell'autoveicolo stesso;
- g. in caso di furto totale o parziale, per la garanzia prestata al punto 16.4, fornire dichiarazione rilasciata dalla Centrale Operativa, attestante la regolarità del servizio nonché l'operatività del sistema satellitare.

Art. 68 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- a. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 67;

- b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 69 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro - escluso l'incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

Art. 70 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che l'autoveicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro determinato in base alle quotazioni riportate nella rubrica "Automobili Usate" di "QUATTORRUOTE" "(codice Infocar), ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per le autovetture non riportate nelle "Automobili Usate" di "QUATTORRUOTE", si farà riferimento alla quotazione media tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu". **Limitatamente alle autovetture ad uso privato** l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso dell'autoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

a. in caso di perdita totale; entro **6** mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica "Automobili Nuove" della rivista Quattoruote;

b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici, batterie e fonoaudiovisivi): entro **tre** anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro.

Si considera Perdita Totale dell'autoveicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile del relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

In ogni caso se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l'autoveicolo aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la garanzia sia prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 71 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonchè di sostituire l'autoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 72 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 71, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, semprechè l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione dell'autoveicolo, la documentazione di cui all'Art. 67. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

CONCERNENTI LA GARANZIA 8

Art. 73 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Il Contraente o l'Assicurato, o in difetto i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono. Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. E' a carico di chi domanda l'Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.

Art. 74 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 34.

Art. 75 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonchè sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 74 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato ed uno dall'Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza

dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 76 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, previa presentazione della necessaria documentazione.

Art. 77 - Cumulo di Indennità

L'Indennità per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all'Indennità per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio, dopo che l'Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

CONCERNENTI LA GARANZIA 10

Art. 78 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle "Istruzioni per la richiesta di assistenza" alla pagina 56 di 61.

Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell' art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209

RACCOMANDATA A.R.

Alla Soc.
(Direzione generale)

All'Ispektorato sinistri
Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio
del danneggiato)

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell' art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell' autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n.se conosciuta).

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell' allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma(indicare se singola o congiunta).

In alternativa al modulo Ca, inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento) del danno e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle even- Si invita codesta società a procedere all' accertamento e alla quantificazione dei danni pre- danneggiare restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell' arco dell' orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo Previo appuntamento telefonico al n.

tuali lesioni subite).sando che le cose

In caso di lesioni:

Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

-la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)

-la quantificazione della inabilità permanente subita

-se il danneggiato abbia diritto a percepire l' indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d' ora che, in assenza di comunicazione dell' offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all' offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all' ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - affinché possa procedere all' irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Milano - Via Tolmezzo, 15 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).